

Comunicato stampa

Data:
16 novembre 2020

Embargo:

Contatto:
Vinzenc Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenc.mathys@finma.ch

La FINMA sottopone a revisione la sua circolare sulla video identificazione e identificazione online

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua agli sviluppi tecnologici gli obblighi di diligenza da rispettare nel momento in cui vengono avviate relazioni d’affari attraverso canali digitali. Sottopone pertanto a revisione la sua circolare sulla video identificazione e identificazione online e a tale scopo conduce un’indagine conoscitiva fino al 1° febbraio 2021.

Dall’entrata in vigore della Circolare FINMA 16/7 «Video identificazione e identificazione online» il progresso tecnologico ha compiuto ulteriori passi in avanti. La presente revisione parziale della circolare tiene in debita considerazione questi sviluppi al fine di continuare a garantire la capacità innovativa, la neutralità tecnologica e l’efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro. La FINMA condurrà al riguardo un’indagine conoscitiva che si concluderà il 1° febbraio 2021.

Nello specifico, agli intermediari finanziari dovrà essere consentito di automatizzare ulteriormente i loro processi di identificazione a fronte di un livello di sicurezza almeno equivalente e di migliorarne la scalabilità. A tale scopo, gli intermediari finanziari possono d’ora in poi avvalersi di un’ulteriore possibilità di identificazione online, vale a dire la lettura e la verifica dei dati riportati sul chip del passaporto biometrico. In linea di principio viene tuttavia riconfermata la necessità di requisiti di sicurezza complementari come un bonifico bancario oppure la nuova modalità di lettura del chip dei documenti di identificazione biometrici, affinché il livello di protezione dell’*on-boarding* digitale rimanga invariato. In particolare, tali requisiti tengono in considerazione anche il fatto che, a causa della mancanza di un contatto personale, in ambito digitale la soglia di inibizione per i tentativi di abuso può essere più bassa rispetto a una procedura in presenza fisica.